



**TRIBUNALE CIVILE S. MARIA C.V.**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 2/2024 PIERINA GAMBARDELLA**

SENT. N. 19/2024 del 21-MARZO-2024

Il TRIBUNALE CIVILE S. MARIA C.V. ha emesso

**SENTENZA**  
(omissis)

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

**PIERINA GAMBARDELLA (P. IVA 02724340613 – C.F. GMBPRN71C49B715N), impresa individuale con sede in 81052 Pignataro Maggiore (CE), Via J.F. Kennedy Zona 167 Snc.**

**Nomina Giudice Delegato: Dott.ssa Simona DI RAUSO**

**Liquidatore:**

Dott.ssa Gilda MASTROIANNI con studio in VIA BATTISTESSA N. 19 - 81100 CASERTA (CE)  
PEC: [gilda.mastroianni@commercialisticaserta.it](mailto:gilda.mastroianni@commercialisticaserta.it)

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3.

Ai sensi dell'Art. 45 del CCII D.Lgs n.14/2019 si comunica a:

- Liquidatore: Dott.ssa Gilda MASTROIANNI
- Richiedente MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A


Avv. Giordano BALOSSI – PEC: [giordano.balossi@milano.pecavvocati.it](mailto:giordano.balossi@milano.pecavvocati.it)

- P.M.

Estratto conforme

S. Maria C.V. lì 21/03/2024

Il Funzionario giudiziario



CUTILLO  
GENNARO  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
21.03.2024  
11:29:08  
GMT+01:00

P.U. R.G. n. 181-1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente.
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso	Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 181-1/2023 avente ad oggetto apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. ccii, su istanza del creditore:

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526, stesso numero di codice fiscale, in persona del Sig. Simone Nannini, in qualità di Deliberante con funzione “Credito Problematico”, giusta procura agli atti, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall’Avv. Giordano Balossi (C.F. BLSGDN69M09F133X) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in e presso lo studio dell’Avv. Paolo Cannavale (C.F. CNNPLA71B03B963N), sito in 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Pezzella, 21 - Pal. S.I.E.,

**creditore**

**Nei confronti dell’**

**Impresa individuale di Pierina Gambardella** (P. IVA 02724340613 – Codice Fiscale GMBPRN71C49B715N), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pignataro Maggiore (CE) 81052, Via J.F. Kennedy Zona 167 Snc

**debitore contumace**

\*\*\*

Udita la relazione del Giudice relatore,

letto il ricorso proposto da **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, per l’apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza nei riguardi dell’impresa individuale Pierina Gambardella; ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo la sede della debitrice sita in Pignataro Maggiore

Firmato Da: CUTILLO GENNARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28973bd4ac28f852 - Firmato Da: QUARANTA ENRICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2b1db1d533065999  
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db60902c1b5cc



(CE) ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi (Cfr. visura allegata al ricorso per liquidazione);

vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;

viste le integrazioni documentali richieste dal Tribunale con decreto 8.2.24 e trasmesse in data 14.3.24;

ritenuto sussistente il requisito di procedibilità di cui all'art. 268 CCII comma secondo, a mente del quale *“non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se, nell'istruttoria della procedura, risulti che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risulti inferiore ad euro 50.000,00”*, limite superato in ragione del credito della ricorrente e sulla base dell'istruttoria espletata;

accertata, quindi, la legittimazione dell'istante, il quale vanta un credito di €82.974,67, fondato sul decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva n. 389/2017 – RG 404/2017 emesso dal Tribunale di Siena sulla base di fatture non pagate (Cfr. All. 6 e 8 del ricorso);

dato atto che il debitore non si è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che, trattandosi di istanza presentata dal creditore, non è contemplata l'attività riservata dalla legge all'OCC, che deve intendersi necessaria nelle sole ipotesi di istanza proposta dal debitore;

considerato che pare sussistere il presupposto soggettivo visto che, dalla documentazione in atti, emerge la qualifica di imprenditore minore del debitore, avuto riguardo al possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;

preso atto, infatti, di quanto statuito dall'art. 121 del Codice della Crisi, in tema di liquidazione giudiziale, secondo cui l'onere dimostrativo del mancato superamento dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”);

rilevato che, per effetto del rimando alle norme sulla liquidazione giudiziale operato dalle disposizioni in tema di liquidazione controllata, tali principi possono essere applicati al caso in esame, sicché, in tal caso, vertendosi in ipotesi di liquidazione controllata richiesta dal creditore, a contrario la prova del superamento delle soglie, ai fini della esclusione dalla qualifica della impresa come minore, in applicazione del principio di vicinanza della prova, può ben farsi ricadere in capo al debitore;



considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione;

dato atto che la parte debitrice non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del superamento dei requisiti che connotano un'impresa minore e, dunque, della circostanza per la quale non potrebbe essere assoggettata a liquidazione controllata;

rilevato, comunque, che dalla visura non emerge il deposito di bilanci e l'ultima dichiarazione redditi acquisita d'ufficio riguarda il periodo d'imposta 2017, sicché non sarebbe comunque possibile il riscontro del superamento delle soglie indicate nei tre anni precedenti l'istanza di liquidazione controllata;

rilevato, comunque, che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere il presupposto oggettivo, atteso che dalle dichiarazioni redditi, sia pur riferentisi al periodo di imposta 2015, 2016 e 2017, trasmesse d'ufficio dall'agenzia delle Entrate, emerge la qualità della società resistente quale impresa minore e/o comunque non assoggettabile a liquidazione giudiziale;

rilevato che, sulla base della documentazione depositata, appare sussistere anche la condizione di sovraindebitamento della ditta individuale di Pierina Gambardella ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della sua insolvenza, ex art. 2, c. 1 lett. b);

rilevato, infatti, che tale requisito va inteso quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio: ciò che rileva, in altri termini, è che il debitore non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, sino a diventare irrilevante anche che il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile. Il riscontro dello stato d'insolvenza del debitore prescinde, inoltre, da ogni indagine sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale non transitorio e idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi "normali", ai propri debiti;

rilevato che, nella fattispecie de qua, lo stato di insolvenza può essere desunto dall'inadempimento dell'obbligazione del creditore istante di oltre 80.000,00 euro unitamente ai seguenti indizi:

- inattività della società che è dunque verosimilmente incapace di generare flussi di cassa prospettici per far fronte alle sue obbligazioni;
- l'esistenza di un pignoramento mobiliare dall'esito negativo, nonché di un tentativo di transazione non andato a buon fine;
- la sussistenza di un decreto ingiuntivo e di un precetto, rimasti inadempiti;

Firmato Da: CUTILLO GENNARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28973bd4ac28f852 - Firmato Da: QUARANTA ENRICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2b1db10533d6391  
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db60902c1b5cc



- l'esistenza di debiti erariali per €102.000,00 (iscritti a ruolo) e per circa 40.000,00 (debiti risultanti dal certificato unico dei debiti tributari) di cui circa €20.000,00 oggetto di dilazione, emergenti dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate;  
rilevato, altresì, che la mancata costituzione del debitore e quindi l'assenza di qualsivoglia allegazione sul punto non consente, allo stato, di individuare se vi è un patrimonio prontamente liquidabile;  
ritenuto, quindi, che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento, stante la sua incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni scadute, anche in via prospettica;  
verificata pertanto la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 268 CCII per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;  
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento del debitore (salvi i limiti previsti dall'art. 268 co. 4 del CCII) ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;  
rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;  
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;  
visti gli artt. 268 e ss. del CCII;  
considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

#### **P.Q.M.**

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dell'**Impresa individuale di Pierina Gambardella** (P. IVA 02724340613 – Codice Fiscale GMBPRN71C49B715N), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 81052 Pignataro Maggiore (CE), Via J.F. Kennedy Zona 167 Snc.

#### **Nomina**

Giudice delegato la dott.ssa Simona Di Rauso;  
liquidatore la dr. ssa Gilda Mastroianni;





### **Ordina**

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

### **Assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a **sessanta giorni** (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

### **Ordina**

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore.

### **Dispone**

che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

### **Dispone che il liquidatore**

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione agli eventuali beni immobili e ai beni mobili registrati sussistenti ed oggetto di liquidazione;
- dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso; Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;

### **AVVERTE IL LIQUIDATORE**

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore, previa istanza ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo



l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per la autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

che, una volta terminato il riparto tra i creditori, richiederà al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

**DISPONE**

la pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese a cura della cancelleria.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio del 18.3.2024.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Simona Di Rauso

Il Presidente  
Dr. Enrico Quaranta

